

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 149

34° anno

14 giugno 1991

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ..... 1
- \* Regolamento (CEE) n. 1602/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille ..... 10
- \* Regolamento (CEE) n. 1603/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che modifica, per quanto concerne le norme di qualità, il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ..... 12
- \* Regolamento (CEE) n. 1604/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1037/72 che fissa le norme generali relative alla concessione e al finanziamento dell'aiuto ai produttori di luppolo ..... 13
- \* Regolamento (CEE) n. 1605/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del luppolo ..... 14
- Regolamento (CEE) n. 1606/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 15
- Regolamento (CEE) n. 1607/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 17
- Regolamento (CEE) n. 1608/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ..... 19
- Regolamento (CEE) n. 1609/91 della Commissione, dell'11 giugno 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 30 000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento tedesco ..... 22

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 1610/91 della Commissione, dell'11 giugno 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 100 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco .....	23
Regolamento (CEE) n. 1611/91 della Commissione, dell'11 giugno 1991, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 35 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito .....	24
* Regolamento (CEE) n. 1612/91 della Commissione, del 12 giugno 1991, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3664/90 che fissa, per il 1991, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 m .....	25
* Regolamento (CEE) n. 1613/91 della Commissione, del 12 giugno 1991, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità .....	27
* Regolamento (CEE) n. 1614/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità .....	29
Regolamento (CEE) n. 1615/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che sopprime l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di melanzane in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) .....	31
Regolamento (CEE) n. 1616/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di Israele ...	32
Regolamento (CEE) n. 1617/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di albicocche in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) .....	33
Regolamento (CEE) n. 1618/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ....	34
Regolamento (CEE) n. 1619/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi .....	54
Regolamento (CEE) n. 1620/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso .....	57
Regolamento (CEE) n. 1621/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	61

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1601/91 DEL CONSIGLIO**

del 10 giugno 1991

**che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che attualmente nessuna disposizione comunitaria specifica contempla i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati «bevande aromatizzate» in particolare per quanto riguarda la definizione di tali bevande e le norme relative alla loro designazione e presentazione; che, tenuto conto dell'importanza economica delle bevande in questione, occorre adottare in questo settore disposizioni intese a facilitare il funzionamento del mercato comune;

considerando che tali bevande aromatizzate rappresentano un importante sbocco per l'agricoltura comunitaria; che ciò è in gran parte dovuto alla rinomanza che talune di queste bevande hanno conquistato nella Comunità e sul mercato mondiale; che tale rinomanza è connessa al livello qualitativo delle bevande in questione; che è quindi opportuno, per conservare questo sbocco, mantenere elevato il livello qualitativo delle bevande in questione; che il mezzo migliore per conseguire tale obiettivo consiste nel definire le bevande, tenendo conto dei procedimenti tradizionali che sono alla base della loro rinomanza; che è inoltre opportuno riservare l'impiego dei termini così definiti a bevande il cui livello qualitativo corrisponda a quello delle bevande tradizionali, per evitare che i termini stessi vengano sminuiti di valore;

considerando che occorre anche prevedere un quadro appropriato per le bevande aromatizzate costituite per la maggior parte da vino o da mosti e permettere al

contempo l'evoluzione e l'innovazione di queste bevande; che questo obiettivo può essere realizzato più facilmente con la creazione di tre categorie di bevande secondo il loro tenore in vino, il loro titolo alcolometrico e secondo l'esistenza o meno di un'aggiunta di alcole;

considerando che è opportuno che la normativa comunitaria riservi a determinati territori l'impiego di diciture di natura geografica ad essi relative nella misure in cui, tra le fasi di produzione, si siano svolte nella zona geografica in questione le fasi relative allo stadio di produzione del prodotto finito, nel corso del quale detto prodotto acquista il suo carattere e le sue qualità definitive;

considerando che il metodo normalmente e abitualmente seguito per informare il consumatore consiste nel riportare sull'etichetta un certo numero di diciture; che, in materia di etichettatura, alle bevande aromatizzate si applicano le norme generali stabilite dalla direttiva 73/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE <sup>(5)</sup>; che, tenuto conto della natura delle bevande in questione, è opportuno, ai fini di una migliore informazione del consumatore, adottare le disposizioni complementari a tali norme generali;

considerando che secondo il consumatore la reputazione di talune bevande aromatizzate è strettamente collegata ad una provenienza tradizionale; che per assicurare un'informazione idonea del consumatore e per tener conto di questi casi specifici occorre rendere obbligatoria l'indicazione della provenienza nei casi in cui la bevanda non provenga dalla regione tradizionale di produzione;

considerando che per permettere un'informazione completa sulla composizione delle bevande, occorre adottare talune norme di etichettatura relative alla natura dell'alcole utilizzato;

<sup>(1)</sup> GU n. C 269 del 25. 10. 1986, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 185 e  
GU n. C 129 del 20. 5. 1991.

<sup>(3)</sup> GU n. C 124 del 9. 5. 1983, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17.

considerando che la direttiva 80/778/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 81/858/CEE<sup>(2)</sup>, e la direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 85/7/CEE<sup>(4)</sup>, definiscono le caratteristiche delle acque che possono essere impiegate per l'alimentazione; che è opportuno far riferimento a tali definizioni;

considerando che la direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione<sup>(5)</sup>, definisce vari termini che possono essere impiegati in caso di aromatizzazione; che, nel presente regolamento, è opportuno impiegare la stessa terminologia;

considerando che conviene adottare disposizioni specifiche di designazione e di presentazione per le bevande aromatizzate importate, tenendo conto degli impegni della Comunità nelle sue relazioni con i paesi terzi;

considerando che per tutelare la rinomanza delle bevande aromatizzate comunitarie sul mercato mondiale conviene estendere, salvo disposizioni contrarie, le stesse regole alle bevande esportate, tenuto conto delle abitudini e prassi tradizionali;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme e simultanea delle misure proposte, è opportuno disciplinare la materia mediante regolamento;

considerando che, per semplificare e accelerare la procedura, è opportuno affidare alla Commissione l'adozione delle misure tecniche di applicazione; che, a tal fine, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un comitato di applicazione;

considerando che, per facilitare il passaggio al regime istituito dal presente regolamento, occorre adottare misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione

<sup>(1)</sup> GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61.

dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

### Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) vino aromatizzato:

la bevanda

- ottenuta dai: vini definiti nell'allegato I, punti 12-18, del regolamento (CEE) n. 822/87<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90<sup>(7)</sup>, salvo il vino da tavola «retsina» e eventualmente con l'aggiunta di mosti di uve, mosti di uve parzialmente fermentati e/o mosti di uve fresche mutizzati con alcole, quali definiti dalla legislazione comunitaria,
- con aggiunta di alcole secondo la definizione dell'articolo 3, lettera d),
- che ha subito un'aromatizzazione utilizzando:
  - sostanze aromatizzanti naturali e/o preparazioni aromatiche naturali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e lettera c) della direttiva 88/388/CEE. Fatte salve le disposizioni più restrittive del paragrafo 2 del presente articolo, l'impiego delle sostanze e preparazioni identiche a quelle naturali, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii) della direttiva sopra citata può essere autorizzato in alcuni casi e a certe condizioni secondo la procedura prevista all'articolo 14 e/o
  - erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi,
- che ha subito generalmente un'edulcorazione e, fatte salve le eccezioni previste al paragrafo 2, un'eventuale colorazione con caramello,
- che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo pari o superiore a 14,5 % vol e massimo inferiore a 22 % vol e un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari o superiore a 17,5 % vol; tuttavia, per i prodotti che, conformemente al paragrafo 5, portano la dicitura «secco» o «extra secco», il titolo alcolometrico volumico totale minimo è fissato, rispettivamente, a 16 % vol e a 15 % vol;

i vini utilizzati per l'elaborazione di un vino aromatizzato, prima di aver formato oggetto di arricchimento, devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 75 %. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 5, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti utilizzati è quello previsto all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

la denominazione « vino aromatizzato » può essere sostituita con « aperitivo a base di vino ». L'uso del termine « aperitivo » in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento ;

b) bevanda aromatizzata a base di vino :

la bevanda

— ottenuta dai vini definiti dall'allegato I, punti 11, 12, 13 e 15-18 del regolamento (CEE) n. 822/87, salvo i vini elaborati con aggiunta di alcole e il vino da tavola « retsina » e eventualmente con l'aggiunta di mosti di uve e/o mosti di uve parzialmente fermentati,

— che ha subito un'aromatizzazione utilizzando :

— sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche naturali e/o identiche a quelle naturali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) e lettera c) della direttiva 88/388/CEE ; l'impiego di sostanze artificiali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii) della direttiva sopra citata può essere autorizzato in alcuni casi e a talune condizioni secondo la procedura prevista all'articolo 14 e/o

— erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi,

— che ha subito un'eventuale edulcorazione,

— che non è stata oggetto di un'aggiunta di alcole, salvo eccezioni contemplate nella definizione del prodotto ripresa nel presente regolamento o decisa secondo la procedura prevista all'articolo 14,

— che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 7 % vol e inferiore a 14,5 % vol ;

i vini utilizzati nell'elaborazione di una bevanda aromatizzata a base di vino devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 50 %. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 5, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti utilizzati è quello previsto all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 ;

c) cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli :

la bevanda

— ottenuta da vino e/o da mosti di uve,

— che ha subito un'aromatizzazione utilizzando :

— sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche naturali e/o identiche a quelle naturali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii) e lettera c) della direttiva 88/388/CEE ; l'impiego di sostanze artificiali quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii) della direttiva sopra citata può essere autorizzato in alcuni casi e a talune condizioni secondo la procedura prevista all'articolo 14 e/o

— erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi,

— che ha subito un'eventuale edulcorazione e un'eventuale colorazione,

— che non è stata oggetto di un'aggiunta di alcole,

— che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 7 % vol ;

i vini e/o i mosti di uve utilizzati nell'elaborazione di un cocktail aromatizzato a base di prodotti vitivinicoli devono essere presenti nel prodotto finito in proporzione non inferiore al 50 %. Fatte salve le disposizioni previste all'articolo 5, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei prodotti utilizzati è quello previsto all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Altre denominazioni specifiche possono essere decise secondo la procedura prevista all'articolo 13.

L'uso del termine « cocktail » in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.

2. Definizioni delle varie categorie di vini aromatizzati, la denominazione dei quali può sostituire la denominazione « vino aromatizzato » :

a) *Vermut* :

Il vino aromatizzato preparato con i vini di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui aromatizzazione caratteristica è ottenuta mediante l'impiego di sostanze appropriate, estratte in particolare dalle specie di artemisia, che devono essere sempre utilizzate ; per l'edulcorazione di tale bevanda possono essere impiegati solamente lo zucchero bruciato, il saccarosio, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato rettificato e il mosto di uve concentrato.

b) *Vino aromatizzato amaro* :

Il vino aromatizzato mediante un'aromatizzazione amara caratteristica. La denominazione « vino aromatizzato amaro » è seguita dal nome della sostanza aromatizzante amara principale, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3.

Le seguenti espressioni o espressioni equivalenti in un'altra lingua ufficiale della Comunità possono essere utilizzate come complemento o per sostituire tale denominazione :

— « Vino alla china », quando l'aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di china ;

— « Bitter vino », quando l'aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di genziana e quando alla bevanda sia stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati. L'uso del termine « bitter » in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento ;

- «Americano», quando l'aromatizzazione è dovuta alla presenza di sostanze aromatizzanti naturali ricavate dall'artemisia e dalla genziana e quando alla bevanda sia stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati.

c) *Vino aromatizzato all'uovo* :

Il vino aromatizzato con aggiunta di tuorli d'uovo di qualità o di sostanze estratte dai tuorli d'uovo, il cui tenore di zuccheri espresso in zuccheri invertiti è superiore a 200 grammi e il contenuto minimo di tuorlo d'uovo è pari a 10 grammi per litro del prodotto finito.

Il termine «cremovo» può accompagnare i termini «vino aromatizzato all'uovo» quando il vino aromatizzato all'uovo contiene vino Marsala in una percentuale non inferiore all'80 %.

I termini «cremovo zabaione» possono accompagnare i termini «vino aromatizzato all'uovo» quando il vino aromatizzato all'uovo contiene vino Marsala in una percentuale non inferiore all'80 % e tuorlo d'uovo in quantità non inferiore a 60 grammi per litro.

3. Definizioni delle diverse categorie di bevande aromatizzate a base di vino la cui denominazione può

- sostituire la denominazione «bevanda aromatizzata a base di vino» nello Stato membro di produzione ;
- essere utilizzata come complemento della denominazione «bevanda aromatizzata a base di vino» negli altri Stati membri :

a) *Sangria* :

la bevanda ottenuta a base di vino aromatizzata con l'aggiunta di estratti o di essenze naturali di agrumi, con o senza il succo di tali frutti, con eventuale aggiunta di spezie, edulcorata, con l'aggiunta di CO<sub>2</sub> e con un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 12 % vol.

La bevanda può contenere particelle solide provenienti dalla polpa o dalla scorza degli agrumi e il suo colore deve provenire esclusivamente dalle materie prime utilizzate.

La denominazione «Sangria» deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione «prodotta in ...» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta, tranne se è prodotta in Spagna o in Portogallo.

La denominazione «Sangria» può sostituire la denominazione «bevanda aromatizzata a base di vino» solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna o in Portogallo.

b) *Clarea* :

la bevanda a base di vino bianco ottenuta alle medesime condizioni di cui alla lettera a).

La denominazione «Clarea» deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione «prodotta

in ...» seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta, tranne se è prodotta in Spagna.

La denominazione «Clarea» può sostituire la denominazione «bevanda aromatizzata a base di vino» solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna.

c) *Zurra* :

la bevanda ottenuta mediante aggiunta di brandy o di acquavite di vino, definiti nel regolamento (CEE) n. 1576/89<sup>(1)</sup>, alle bevande di cui alle lettere a) e b), con eventuale aggiunta di frammenti di frutta. Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere pari o superiore a 9 % vol e inferiore a 14 % vol.

d) *Bitter soda* :

la bevanda aromatizzata ottenuta da bitter-vino, la cui proporzione, nel prodotto finale, non deve essere inferiore al 50 % in volume, e alla quale siano stati aggiunti CO<sub>2</sub> o acqua gassata ed eventualmente gli stessi coloranti previsti per il bitter-vino. Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere pari o superiore a 8 % vol e inferiore a 10,5 % vol. L'uso del termine «bitter» in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione del seguente regolamento.

e) *Kalte Ente* :

la bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta miscelando vino, vino frizzante o vino frizzante con aggiunta di CO<sub>2</sub> a vino spumante o vino spumante con aggiunta di CO<sub>2</sub>, aggiungendovi sostanze naturali di limone o estratti di tali sostanze il cui gusto deve essere predominante. La proporzione nel prodotto finito, di vino spumante o di vino spumante con aggiunta di CO<sub>2</sub> non deve essere inferiore al 25 % in volume.

f) *Glühwein* :

la bevanda aromatizzata prodotta esclusivamente con vino rosso o vino bianco e con zucchero, aromatizzata principalmente con cannella e chiodi di garofano. Nel caso in cui la preparazione del Glühwein sia stata elaborata a partire da vino bianco, la denominazione di vendita «Glühwein» deve essere completata dalle parole «di vino bianco».

g) *Maiwein* :

la bevanda aromatizzata prodotta con vino, con aggiunta di piante di «asperula odorata» o estratti di questa, in modo che il gusto della «asperula odorata» sia predominante.

h) *Maitrank* :

la bevanda aromatizzata prodotta con vino bianco secco in cui sono state macerate piante di «asperula odorata» o a cui sono stati aggiunti estratti di

<sup>(1)</sup> GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

questa, con aggiunta di arance, ovvero di succo d'arancia o di frutta, e che ha subito un'edulcorazione del 5 % massimo di zucchero.

i) *Altre definizioni:*

Altre definizioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

4. Definizioni delle categorie di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli la cui denominazione può

— sostituire la denominazione « cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli » nello Stato di produzione;

— essere utilizzata come complemento della denominazione « cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli » negli altri Stati membri:

a) *Cocktail a base di vino:*

la bevanda aromatizzata

— la cui percentuale di mosto di uve concentrato non è superiore al 10 % del volume totale del prodotto finito,

— il cui tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, è inferiore a 80 grammi per litro.

b) *Frizzante di uva aromatizzato:*

la bevanda

— prodotta esclusivamente con mosti di uve,

— il cui titolo alcolometrico volumico effettivo è inferiore al 4 % vol,

— che contiene anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione dei prodotti utilizzati.

c) *Altre definizioni:*

Altre definizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13.

5. Le denominazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e ai paragrafi 2 e 3, possono essere completate con le seguenti diciture, tenendo presente che il tenore di zuccheri indicato nel comma corrispondente a ciascuna dicitura è espresso in zucchero invertito:

a) *extra secco:* per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro;

b) *secco:* per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro;

c) *semisecco:* per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 50 e 90 grammi per litro;

d) *semidolce:* per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 90 e 130 grammi per litro;

e) *dolce:* per i prodotti il cui tenore di zuccheri è superiore a 130 grammi per litro

Le diciture « semidolce » e « dolce » possono essere sostituite da un'indicazione del tenore di zuccheri, espresso in grammi per litro di zucchero invertito.

6. Quando nella denominazione di vendita delle bevande aromatizzate a base di vino figura il termine

« spumante » la quantità di vino spumante impiegata non deve essere inferiore al 95 %.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14.

### Articolo 3

#### Definizioni sussidiarie

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *edulcorazione:*

l'operazione che consiste nell'utilizzare, per la preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, uno o più prodotti seguenti:

zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido invertito, sciroppo di zucchero invertito, mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve concentrato, mosto di uve fresche, zucchero bruciato, miele, sciroppo di carruba, nonché altre sostanze glucidiche naturali aventi effetto analogo a quello dei prodotti sopraelencati.

Per zucchero bruciato si intende il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altro additivo chimico;

b) *aromatizzazione:*

l'operazione che consiste nell'utilizzare, nella preparazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, uno o più aromi definiti nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 88/388/CEE e/o erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi.

L'aggiunta di tali sostanze conferisce al prodotto finale caratteristiche organolettiche differenti da quelle di un vino;

c) *colorazione:*

operazione che consiste nell'utilizzare, nella preparazione dei vini aromatizzati o dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli una o più sostanze coloranti;

d) *aggiunta di alcole:*

operazione che consiste nell'utilizzare, nella preparazione dei vini aromatizzati ed eventualmente delle bevande aromatizzate a base di vino, uno o più dei prodotti seguenti:

- alcole etilico di origine viticola,
- alcole di vino o di uve secche,
- alcole etilico di origine agricola,
- distillato di vino o di uve secche,
- distillato di origine agricola,
- acquavite di vino o di vinaccia,
- acquavite di uve secche,

rispondenti alle caratteristiche previste dalle disposizioni comunitarie; in particolare, le caratteristiche dell'alcole etilico devono rispondere alle caratteristiche che figurano nell'allegato I;

e) titolo alcolometrico volumico effettivo:

il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C contenuto in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

f) titolo alcolometrico volumico potenziale:

il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

g) titolo alcolometrico volumico totale:

la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;

h) titolo alcolometrico volumico naturale:

il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento.

#### Articolo 4

1. Per le bevande disciplinate dal presente regolamento l'elenco degli additivi alimentari autorizzati, le relative modalità di impiego nonché i prodotti in questione sono determinati secondo la procedura prevista dalla direttiva 89/107/CEE<sup>(1)</sup>.

2. Per l'elaborazione di queste bevande è autorizzata l'aggiunta di acqua, eventualmente distillata o demineralizzata, sempreché questa sia conforme alle disposizioni nazionali adottate a norma delle direttive 80/777/CEE e 80/778/CEE e tale aggiunta non alteri la natura delle bevande.

3. Ove si faccia uso di alcole etilico per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato, impiegati per l'elaborazione di detti prodotti aromatizzati, deve trattarsi solo di alcole etilico di origine agricola utilizzato nella dose strettamente necessaria per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualunque altro additivo autorizzato.

4. Le modalità di applicazione, in particolare i metodi di analisi dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 13.

#### Articolo 5

1. I trattamenti e le pratiche enologiche autorizzati per i vini e i mosti, sono quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 822/87.

(<sup>1</sup>) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

2. I trattamenti per i prodotti finiti e le materie prime diversi da quelli di cui al paragrafo 1, possono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 14.

#### Articolo 6

1. Le denominazioni di cui all'articolo 2 e di cui al presente articolo sono riservate alle bevande ivi definite tenuto conto dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 4. Tali denominazioni devono essere utilizzate nella Comunità per designare le suddette bevande.

Per le bevande che non soddisfano i requisiti prescritti per i prodotti definiti all'articolo 2, non si possono utilizzare le denominazioni ivi precisate.

2. a) Le denominazioni geografiche elencate nell'allegato II possono sostituire le denominazioni di cui al paragrafo 1 o completarle formando denominazioni composte.

b) Queste denominazioni geografiche sono riservate alle bevande per cui la fase di produzione durante la quale esse acquistano il loro carattere e le loro qualità definitive si sia svolta nella zona geografica in causa, purché il consumatore non sia indotto in errore per quanto riguarda la materia prima utilizzata.

3. La denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 non possono essere completate con indicazioni geografiche cui hanno diritto i prodotti vitivinicoli.

4. Per le bevande di cui all'allegato II, gli Stati membri possono applicare norme nazionali specifiche di produzione, di circolazione interna, di designazione e di presentazione di tali bevande ottenute a base di prodotti vitivinicoli nel loro territorio, sempreché tali norme siano compatibili con il diritto comunitario.

#### Articolo 7

1. Non è autorizzato alcun riferimento ai prodotti del settore vitivinicolo nella denominazione di vendita delle bevande aromatizzate che contengono prodotti del settore vitivinicolo ed aromi, che hanno un titolo alcolometrico pari ad almeno 1,2 % vol e che non soddisfano le disposizioni del presente regolamento.

2. Le bevande aromatizzate che non soddisfano le disposizioni del presente regolamento non possono essere commercializzate ai fini del consumo umano associando parole o formule quali « genere », « tipo », « modo », « stile », « marca », « gusto » o altre menzioni analoghe a una delle denominazioni previste dal presente regolamento.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta al Consiglio una proposta idonea per quanto riguarda le bevande aromatizzate contenenti prodotti del settore vitivinicolo, ottenute con aggiunta di alcole e non disciplinate dal presente regolamento.

Per queste bevande è autorizzato l'uso della denominazione descrittiva delle bevande qualificate « wine cooler », fino a quando il Consiglio deliberi sulla proposta precisata.

*Articolo 8*

1. Oltre che alle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura e la presentazione delle bevande definite all'articolo 2 nonché la relativa pubblicità devono essere conformi alle disposizioni del presente articolo.

2. La denominazione di vendita dei prodotti di cui all'articolo 2, è una di quelle loro riservate a norma dell'articolo 6.

3. Le denominazioni di cui all'articolo 2 possono essere completate con un riferimento all'aroma principale utilizzato.

4. La natura dell'alcole può essere indicata sull'etichetta se l'alcole utilizzato nell'elaborazione delle bevande di cui al presente regolamento proviene da una sola materia prima (per esempio alcole di vino, alcole di melassa, alcole di cereali).

Nessuna menzione particolare relativa alla natura dell'alcole può essere riportata sull'etichetta se l'alcole proviene da diverse materie prime.

L'alcole etilico impiegato per l'elaborazione delle bevande contemplate dal presente regolamento per diluire o sciogliere le sostanze coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato non è considerato come ingrediente.

5. Le denominazioni geografiche elencate nell'allegato II non possono essere tradotte.

6. Le indicazioni previste dal presente regolamento sono espresse in una o più lingue ufficiali della Comunità di modo che il consumatore finale possa capire facilmente ciascuna menzione, tranne nel caso in cui l'informazione dell'acquirente sia diversamente garantita.

7. Per le bevande originarie dei paesi terzi è ammesso l'uso di una lingua ufficiale del paese terzo in cui ha avuto luogo l'elaborazione, a condizione che le indicazioni previste dal presente regolamento siano espresse anche in una lingua ufficiale della Comunità di modo che il consumatore finale possa capire facilmente ciascuna menzione.

8. Fatto salvo l'articolo 11, per le bevande originarie della Comunità e destinate all'esportazione, le indicazioni previste dal presente regolamento, ad eccezione delle denominazioni di cui al paragrafo 5, possono essere riportate anche in un'altra lingua.

9. Per le bevande di cui all'articolo 2, possono essere determinate secondo la procedura prevista all'articolo 13:

- a) le disposizioni particolari che devono disciplinare l'impiego di termini riferentisi a una determinata qualità del prodotto quali la sua storia o il modo di elaborazione;
- b) le norme di etichettatura dei prodotti in recipienti non destinati al consumatore finale.

*Articolo 9*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. Essi designano uno o più organi a cui affidano il compito di controllare il rispetto di dette disposizioni.

Per le bevande di cui all'allegato II, si può decidere secondo la procedura prevista all'articolo 13 che tale controllo e tale protezione siano garantiti, durante la circolazione intracomunitaria, con documenti commerciali controllati dall'amministrazione e tenendo registri appropriati.

2. Per le bevande che sono previste all'allegato II e che sono esportate, si può istituire, secondo la procedura prevista all'articolo 13, un sistema di documenti di autenticazione per eliminare le frodi e le contraffazioni.

In assenza del sistema di cui al primo comma, gli Stati membri applicano i propri sistemi di autenticazione, purché siano conformi alle norme comunitarie.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, specialmente per quanto riguarda il controllo e le relazioni tra gli organismi competenti degli Stati membri.

4. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 13.

*Articolo 10*

Per poter essere commercializzati ai fini del consumo umano nella Comunità, le bevande definite nel presente regolamento, importate e designate con un'indicazione geografica possono beneficiare, a condizioni di reciprocità, del controllo e della protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.

Il primo comma viene attuato mediante accordi con i paesi terzi interessati, i quali verranno negoziati e conclusi secondo la procedura prevista all'articolo 113 del trattato.

Le modalità di applicazione, nonché l'elenco dei prodotti di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 14.

*Articolo 11*

Salvo eccezioni da decidere secondo la procedura di cui all'articolo 13, i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli destinati all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

### Articolo 12

1. È istituito un comitato di applicazione per le bevande contemplate dal presente regolamento, in appresso denominato « comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

### Articolo 13

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è investito della questione dal proprio presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti. Ai voti degli Stati membri è applicata la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, esse sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese a decorrere dalla data di questa comunicazione l'applicazione delle misure in causa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

### Articolo 14

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è investito della questione dal proprio presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comi-

tato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

### Articolo 15

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal presidente, ad iniziativa di quest'ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

### Articolo 16

1. Per facilitare il passaggio dal regime attuale a quello istituito dal presente regolamento, sono adottate misure transitorie secondo la procedura prevista all'articolo 13.

2. Tali misure transitorie avranno una durata massima di due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

### Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successiva alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 17 dicembre 1991 ad eccezione degli articoli da 12 a 15 che sono applicabili a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia è autorizzato lo smercio delle bevande prodotte e etichettate prima di detta data fino ad esaurimento delle giacenze.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J.-C. JUNCKER

---

**ALLEGATO I****Caratteristiche dell'alcole etilico di cui all'articolo 3, lettera d)**

1. Caratteristiche organolettiche :	Assenza di gusti rintracciabili estranei alla materia prima
2. Titolo alcolometrico volumico minimo :	96,0 % vol
3. Valori massimi dell'impurezza	
— Acidità totale espressa in acido acetico g/hl di alcole a 100 % vol :	1,5
— Esteri espressi in acetato di etile g/hl di alcole a 100 % vol :	1,3
— Aldeidi espresse in acetaldeide g/hl di alcole a 100 % vol :	0,5
— Alcoli superiori espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl di alcole a 100 % vol :	0,5
— Metanolo g/hl di alcole a 100 % vol :	50
— Estratto secco g/hl di alcole a 100 % vol :	1,5
— Basi azotate volatili espresse in azoto g/hl di alcole a 100 % vol :	0,1
— Furfurolo :	non rintracciabile

---

**ALLEGATO II****Bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli****Denominazioni geografiche***di cui all'articolo 6, paragrafo 2*

Nürnberger Glühwein  
Vermouth de Chambéry  
Vermut di Torino

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1602/91 DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1991

### recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità la produzione del prodotto di cui al presente regolamento è attualmente insufficiente a coprire il fabbisogno delle industrie trasformatrici della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende attualmente, e per una parte non trascurabile, dalle importazioni da paesi terzi; che è opportuno provvedere senza indugio al fabbisogno di approvvigionamento più urgente della Comunità per il prodotto in causa ed alle condizioni più favorevoli; che occorre quindi aprire un contingente tariffario comunitario a dazio nullo nei limiti di volumi adeguati e limitatamente al periodo valido fino al 30 giugno 1992; che per non compromettere l'equilibrio del mercato di tale prodotto è opportuno fissare il volume di tale contingente tariffario comunitario a un livello provvisorio al fine di coprire il fabbisogno immediato constatato; che la fissazione di questo quantitativo non esclude comunque un eventuale adeguamento in corso d'esercizio;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detto

contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente;

considerando che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingente le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei quantitativi prelevati da detta unione economica possono essere effettuati da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992, il dazio doganale applicabile all'importazione del prodotto designato qui di seguito è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.2701	ex 0301 92 00 ex 0302 66 00 ex 0303 76 00	Anguille ( <i>Anguilla</i> spp.), vive, fresche, refrigerate o congelate destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura e di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti del codice NC 1604 (1)	5 000	0

(a) Codici Taric: 0301 92 00 \* 10, 0302 66 00 \* 10, 0303 76 00 \* 10.

(1) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

2. Nei limiti di detto contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni previste in materia nell'atto di adesione del 1985.

#### Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione la quale può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

#### Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti corrispondenti.

#### *Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J.-C. JUNCKER

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1603/91 DEL CONSIGLIO**

del 10 giugno 1991

**che modifica, per quanto concerne le norme di qualità, il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 <sup>(4)</sup>, stabilisce all'articolo 7 delle norme in materia di marcatura degli ortofrutticoli soggetti alle norme comuni di qualità e presentati per la vendita al dettaglio; che l'evoluzione recente del commercio degli ortofrutticoli ha aumentato l'importanza dei prodotti preconfezionati; che per garantire una sufficiente informazione dei consumatori ed un'armonizzazione con la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE della Commissione <sup>(6)</sup>, occorre prevedere l'indicazione del peso netto per i prodotti presentati in tal modo; che tuttavia tale obbligo non è giustificato nel caso di prodotti venduti abitualmente al pezzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è inserito il testo seguente, come secondo comma:

« Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ai sensi della direttiva 79/112/CEE è indicato il peso netto, oltre a tutte le menzioni previste dalle norme comuni di qualità. Tuttavia, per i prodotti venduti abitualmente al pezzo, l'obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno o, in caso contrario, se tale numero è indicato sull'etichettatura. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J.-C. JUNCKER

<sup>(1)</sup> GU n. C 255 del 10. 10. 1990, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU n. C 106 del 22. 4. 1991, pag. 52.<sup>(3)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.<sup>(5)</sup> GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1604/91 DEL CONSIGLIO****del 10 giugno 1991****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1037/72 che fissa le norme generali relative alla concessione e al finanziamento dell'aiuto ai produttori di luppolo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con l'inserimento dell'articolo 12 bis nel regolamento (CEE) n. 1696/71, operato dal regolamento (CEE) n. 2780/90 <sup>(3)</sup>, si è fatto un nuovo riferimento alla concessione di aiuti ai produttori di luppolo; che occorre pertanto modificare gli articoli 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 1037/72 <sup>(4)</sup>, per tener conto delle nuove disposizioni relative alla concessione di aiuti ai produttori di luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Negli articoli 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 1037/72, i termini «l'articolo 12» sono sostituiti da «gli articoli 12 e 12 bis».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J.-C. JUNCKER

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1605/91 DEL CONSIGLIO**  
**del 10 giugno 1991**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del**  
**luppolo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/77 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/85 <sup>(4)</sup>, prevede i casi in cui il luppolo può essere trasformato in prodotti a base di luppolo;

considerando che, nella prassi, gli ultimi sviluppi tecnici permettono di usare, per la preparazione di prodotti ottenuti dal luppolo, non solo i coni di luppolo, ma anche i prodotti a base di luppolo; che, dati questi sviluppi e la gestione di impresa praticata, è necessario modificare i riferimenti alla trasformazione del luppolo contenuti nel regolamento (CEE) n. 1784/77, in modo da consentire l'utilizzazione di prodotti a base di luppolo in ulteriori processi di trasformazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1784/77 è così modificato:

- 1) All'articolo 7, i termini « luppolo certificato nella Comunità » sono sostituiti da « luppolo certificato nella Comunità, prodotti certificati a base di tale luppolo. »

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J.-C. JUNCKER

- 2) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Tuttavia, per la fabbricazione del luppolo in polvere e degli estratti di luppolo, si può procedere alla miscelazione di luppolo certificato di origine comunitaria e di prodotti certificati a base di tale luppolo, provenienti dallo stesso raccolto, ma di varietà e zone di produzione diversi, purché nel certificato che accompagna il prodotto ottenuto siano indicati:

- a) le varietà utilizzate, le zone di produzione e l'anno del raccolto;
- b) la percentuale in peso di ciascuna varietà che compone la miscela; se prodotti a base di luppolo sono utilizzati insieme ai coni di luppolo per la fabbricazione di prodotti a base di luppolo o se sono stati utilizzati diversi prodotti a base di luppolo, la percentuale in peso di ciascuna varietà rispetto al quantitativo di coni di luppolo utilizzato per la preparazione dei prodotti utilizzati;
- c) i numeri di riferimento certificati relativi al luppolo o ai prodotti a base di luppolo utilizzati. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1606/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1; ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 giugno 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	131,61 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	131,61 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	192,94 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 10 90	192,94 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	157,32
1001 90 99	157,32
1002 00 00	151,71 <sup>(4)</sup>
1003 00 10	145,00
1003 00 90	145,00
1004 00 10	133,64
1004 00 90	133,64
1005 10 90	131,61 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	131,61 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	141,25 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	42,86
1008 20 00	125,59 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	38,61 <sup>(4)</sup>
1008 90 10	(?)
1008 90 90	38,61
1101 00 00	234,00 <sup>(6)</sup>
1102 10 00	227,18 <sup>(6)</sup>
1103 11 10	312,70 <sup>(6)</sup>
1103 11 90	250,90 <sup>(6)</sup>

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(8)</sup> All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1607/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 giugno 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	1,49
1003 00 90	0	0	0	1,49
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	3,78	3,78	3,78
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	2,65	2,65
1107 10 99	0	0	0	1,98	1,98
1107 20 00	0	0	0	2,31	2,31

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1608/91 DELLA COMMISSIONE**

del 13 giugno 1991

**che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/91<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 729/91<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 730/91<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(11)</sup>,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(12)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(13)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 10 e 11 giugno 1991 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.<sup>(6)</sup> GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 2.<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.<sup>(10)</sup> GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 3.<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.<sup>(12)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.<sup>(13)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 <sup>(1)</sup>
1509 10 90	77,00 <sup>(1)</sup>
1509 90 00	89,00 <sup>(2)</sup>
1510 00 10	77,00 <sup>(1)</sup>
1510 00 90	122,00 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1609/91 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 giugno 1991

**relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 30 000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari d'intervento nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 <sup>(4)</sup>, i cereali detenuti dall'organismo d'intervento sono messi in vendita mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 <sup>(6)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 30 000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1991.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 30 000 t di frumento tenero foraggiero detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 25 giugno 1991.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 9 luglio 1991.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento tedesco:

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), D-6000 Frankfurt-am-Main, Adickesallee 40 (Telex: 4-11475, 4-16044; telefax: 1564-651),

*Articolo 3*

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.<sup>(6)</sup> GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1610/91 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 giugno 1991

**relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 100 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90<sup>(4)</sup>, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90<sup>(6)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di orzo detenute dall'organismo di intervento tedesco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1991.

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 100 000 t di orzo detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 25 giugno 1991.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 9 luglio 1991.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento tedesco:

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), D-6000 Frankfurt am Main, Adickesallee 40 (Telex: 4-11475, 4-16044; Telefax: 1564-651).

*Articolo 3*

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

<sup>(6)</sup> GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1611/91 DELLA COMMISSIONE****dell'11 giugno 1991****relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 35 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari d'intervento nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90<sup>(4)</sup>, i cereali detenuti dall'organismo d'intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90<sup>(6)</sup>, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 35 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento del Regno Unito indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di

35 000 t di orzo detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

*Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 25 giugno 1991.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 9 luglio 1991.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento del Regno Unito:

Intervention Board for Agricultural Produce  
Fountain House  
2 Queens Walk  
UK-Reading RG1 7QW Berks  
(Telex 848 302).

*Articolo 3*

L'organismo d'intervento del Regno Unito comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(6) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1991

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3664/90 che fissa, per il 1991, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 m

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificata in ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 m<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3664/90 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/91<sup>(5)</sup>, fissa, per il 1991, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 m;

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto l'estensione nell'elenco allegato

al regolamento (CEE) n. 3664/90 di un peschereccio che soddisfa le condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto aggiungere questo peschereccio nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3664/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 356 del 19. 12. 1990, pag. 6.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 15.

*ALLEGATO*

Il seguente peschereccio è soppresso nell'elenco del regolamento (CEE) n. 3664/90 :

Identificazione esterna (lettere e numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA GRE 4	Magellan	DMXQ	Greetsiel	220

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1613/91 DELLA COMMISSIONE**

del 12 giugno 1991

**recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1397/91 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto l'estensione nell'elenco al regolamento (CEE) n. 55/87 di 2 pescherecci che soddisfano le condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento

(CEE) n. 55/87; che i pescherecci aggiunti all'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 sostituiscono quelli che sono stati soppressi sullo stesso elenco in virtù dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 359/91 <sup>(5)</sup> e (CEE) n. 2900/90 <sup>(6)</sup>; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto aggiungere questi pescherecci nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.<sup>(3)</sup> GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 17.<sup>(5)</sup> GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 9.<sup>(6)</sup> GU n. L 277 del 9. 10. 1990, pag. 7.

## ALLEGATO

I seguenti pescherecci sono aggiunti nell'elenco del regolamento (CEE) n. 55/87:

Identificazione esterna (lettere e numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA				
GRE 4	Magellan	DMXQ	Greetsiel	220
BÜS 2	Blume	—	Büsum	66

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1614/91 DELLA COMMISSIONE**

del 13 giugno 1991

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 610/77 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 7 e l'articolo 25,

considerando che i dati disponibili riguardanti l'evoluzione degli effettivi del patrimonio bovino inducono a modificare i coefficienti utilizzati per calcolare il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che in queste condizioni è necessario adeguare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 610/77

della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3784/90<sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 610/77 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la prima volta ai fini del calcolo del prelievo in vigore a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 21.

*ALLEGATO**\* ALLEGATO I*

**Coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo dei bovini adulti sui mercati  
rappresentativi della Comunità**

R. f. di Germania	22,9
Belgio	3,8
Danimarca	2,6
Spagna	5,9
Francia	25,3
Grecia	0,8
Irlanda	7,1
Italia	10,2
Lussemburgo	0,2
Paesi Bassi	5,7
Portogallo	1,6
Regno Unito	13,9

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1615/91 DELLA COMMISSIONE****del 13 giugno 1991****che sopprime l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità  
a dieci di melanzane in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità a dieci », di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione e che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione<sup>(2)</sup> ne ha fissato le modalità di applicazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 1374/91 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di melanzane in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le condizioni in base alle quali è abrogato un importo correttore istituito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento; che, se si tiene conto di tali condizioni, l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di melanzane in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) deve essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) 1374/91 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.<sup>(3)</sup> GU n. L 130 del 25. 5. 1991, pag. 54.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1616/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 giugno 1991**  
**che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,  
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,  
considerando che il regolamento (CEE) n. 1542/91 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di Israele;  
considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari di Israele constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85<sup>(5)</sup>, e rilevati o calcolati conformemente

alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari di Israele;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1542/91 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 7. 6. 1991, pag. 28.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1617/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1991

che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di albicocche in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appreso denominata « Comunità a dieci », di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1186/91 della Commissione<sup>(2)</sup>, ha fissato, per la campagna 1991, il prezzo d'offerta comunitario per le albicocche applicabile nei confronti della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che per le albicocche il prezzo d'offerta spagnolo calcolato, conformemente alle disposizioni del

regolamento (CEE) n. 3709/89, si è mantenuto per due giorni consecutivi di mercato ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu al prezzo d'offerta comunitario, che dev'essere pertanto istituito, per questi prodotti in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie), un importo correttore pari alla differenza tra il prezzo d'offerta comunitario e il prezzo d'offerta spagnolo;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare, per il calcolo del prezzo d'offerta spagnolo:

— per le monete che rispettano un divario istantaneo massimo reciproco in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(5)</sup>;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Un importo correttore di 6,36 ECU/100 kg peso netto è riscosso all'importazione nella Comunità dei dieci di albicocche (codice NC ex 0809 10 00) in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1618/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86<sup>(4)</sup>, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90<sup>(6)</sup>, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.<sup>(6)</sup> GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 <sup>(2)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i

formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(6)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati con tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

<sup>(6)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 000		6,36
0401 10 90 000		6,36
0401 20 11 100		6,36
0401 20 11 500		9,61
0401 20 19 100		6,36
0401 20 19 500		9,61
0401 20 91 100		12,65
0401 20 91 500		14,67
0401 20 99 100		12,65
0401 20 99 500		14,67
0401 30 11 100		18,72
0401 30 11 400		28,65
0401 30 11 700		42,84
0401 30 19 100		18,72
0401 30 19 400		28,65
0401 30 19 700		42,84
0401 30 31 100		50,94
0401 30 31 400		79,31
0401 30 31 700		87,41
0401 30 39 100		50,94
0401 30 39 400		79,31
0401 30 39 700		87,41
0401 30 91 100		99,57
0401 30 91 400		146,17
0401 30 91 700		170,49
0401 30 99 100		99,57
0401 30 99 400		146,17
0401 30 99 700		170,49
0402 10 11 000		70,00
0402 10 19 000		70,00
0402 10 91 000		0,7000
0402 10 99 000		0,7000
0402 21 11 200		70,00
0402 21 11 300		99,72
0402 21 11 500		106,00
0402 21 11 900		115,00
0402 21 17 000		70,00
0402 21 19 300		99,72
0402 21 19 500		106,00
0402 21 19 900		115,00
0402 21 91 100		115,96
0402 21 91 200		116,87
0402 21 91 300		118,53
0402 21 91 400		128,15
0402 21 91 500		131,43
0402 21 91 600		143,96
0402 21 91 700		151,51
0402 21 91 900		159,88
0402 21 99 100		115,96
0402 21 99 200		116,87
0402 21 99 300		118,53
0402 21 99 400		128,15
0402 21 99 500		131,43
0402 21 99 600		143,96
0402 21 99 700		151,51
0402 21 99 900		159,88

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 29 15 200		0,7000
0402 29 15 300		0,9972
0402 29 15 500		1,0600
0402 29 15 900		1,1500
0402 29 19 200		0,7000
0402 29 19 300		0,9972
0402 29 19 500		1,0600
0402 29 19 900		1,1500
0402 29 91 100		1,1596
0402 29 91 500		1,2815
0402 29 99 100		1,1596
0402 29 99 500		1,2815
0402 91 11 110		6,36
0402 91 11 120		12,65
0402 91 11 310		19,53
0402 91 11 350		24,42
0402 91 11 370		30,28
0402 91 19 110		6,36
0402 91 19 120		12,65
0402 91 19 310		19,53
0402 91 19 350		24,42
0402 91 19 370		30,28
0402 91 31 100		24,60
0402 91 31 300		35,78
0402 91 39 100		24,60
0402 91 39 300		35,78
0402 91 51 000		28,65
0402 91 59 000		28,65
0402 91 91 000		99,57
0402 91 99 000		99,57
0402 99 11 110		0,0636
0402 99 11 130		0,1265
0402 99 11 150		0,1967
0402 99 11 310		22,53
0402 99 11 330		27,52
0402 99 11 350		37,32
0402 99 19 110		0,0636
0402 99 19 130		0,1265
0402 99 19 150		0,1967
0402 99 19 310		22,53
0402 99 19 330		27,52
0402 99 19 350		37,32
0402 99 31 110		0,2663
0402 99 31 150		38,94
0402 99 31 300		0,5094
0402 99 31 500		0,8741
0402 99 39 110		0,2663
0402 99 39 150		38,94
0402 99 39 300		0,5094
0402 99 39 500		0,8741
0402 99 91 000		0,9957
0402 99 99 000		0,9957
0403 10 02 000		—
0403 10 04 200		—
0403 10 04 300		—
0403 10 04 500		—
0403 10 04 900		—
0403 10 06 000		—
0403 10 12 000		—
0403 10 14 200		—
0403 10 14 300		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0403 10 14 500		—
0403 10 14 900		—
0403 10 16 000		—
0403 10 22 100		6,36
0403 10 22 300		9,61
0403 10 24 000		12,65
0403 10 26 000		18,72
0403 10 32 100		0,0636
0403 10 32 300		0,0961
0403 10 34 000		0,1265
0403 10 36 000		0,1872
0403 90 11 000		70,00
0403 90 13 200		70,00
0403 90 13 300		99,72
0403 90 13 500		106,00
0403 90 13 900		115,00
0403 90 19 000		115,96
0403 90 31 000		0,7000
0403 90 33 200		0,7000
0403 90 33 300		0,9972
0403 90 33 500		1,0600
0403 90 33 900		1,1500
0403 90 39 000		1,1596
0403 90 51 100		6,36
0403 90 51 300		9,61
0403 90 53 000		12,65
0403 90 59 110		18,72
0403 90 59 140		28,65
0403 90 59 170		42,84
0403 90 59 310		50,94
0403 90 59 340		79,31
0403 90 59 370		87,41
0403 90 59 510		99,57
0403 90 59 540		146,17
0403 90 59 570		170,49
0403 90 61 100		0,0636
0403 90 61 300		0,0961
0403 90 63 000		0,1265
0403 90 69 000		0,1872
0404 90 11 100		70,00
0404 90 11 910		6,36
0404 90 11 950		19,53
0404 90 13 120		70,00
0404 90 13 130		99,72
0404 90 13 140		106,00
0404 90 13 150		115,00
0404 90 13 911		6,36
0404 90 13 913		12,65
0404 90 13 915		18,72
0404 90 13 917		28,65
0404 90 13 919		42,84
0404 90 13 931		19,53
0404 90 13 933		24,42
0404 90 13 935		30,28
0404 90 13 937		35,78
0404 90 13 939		37,44
0404 90 19 110		115,96
0404 90 19 115		116,87
0404 90 19 120		118,53
0404 90 19 130		128,15
0404 90 19 135		131,43

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 19 150		143,96
0404 90 19 160		151,51
0404 90 19 180		159,88
0404 90 19 900		—
0404 90 31 100		70,00
0404 90 31 910		6,36
0404 90 31 950		19,53
0404 90 33 120		70,00
0404 90 33 130		99,72
0404 90 33 140		106,00
0404 90 33 150		115,00
0404 90 33 911		6,36
0404 90 33 913		12,65
0404 90 33 915		18,72
0404 90 33 917		28,65
0404 90 33 919		42,84
0404 90 33 931		19,53
0404 90 33 933		24,42
0404 90 33 935		30,28
0404 90 33 937		35,78
0404 90 33 939		37,44
0404 90 39 110		115,96
0404 90 39 115		116,87
0404 90 39 120		118,53
0404 90 39 130		128,15
0404 90 39 150		131,43
0404 90 39 900		—
0404 90 51 100		0,7000
0404 90 51 910		0,0636
0404 90 51 950		22,53
0404 90 53 110		0,7000
0404 90 53 130		0,9972
0404 90 53 150		1,0600
0404 90 53 170		1,1500
0404 90 53 911		0,0636
0404 90 53 913		0,1265
0404 90 53 915		0,1872
0404 90 53 917		0,2865
0404 90 53 919		0,4284
0404 90 53 931		22,53
0404 90 53 933		27,52
0404 90 53 935		37,32
0404 90 53 937		38,94
0404 90 53 939		—
0404 90 59 130		1,1596
0404 90 59 150		1,2815
0404 90 59 930		0,6107
0404 90 59 950		0,8741
0404 90 59 990		0,9957
0404 90 91 100		0,7000
0404 90 91 910		0,0636
0404 90 91 950		22,53
0404 90 93 110		0,7000
0404 90 93 130		0,9972
0404 90 93 150		1,0600

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 93 170		1,1500
0404 90 93 911		0,0636
0404 90 93 913		0,1265
0404 90 93 915		0,1872
0404 90 93 917		0,2865
0404 90 93 919		0,4284
0404 90 93 931		22,53
0404 90 93 933		27,52
0404 90 93 935		37,32
0404 90 93 937		38,94
0404 90 93 939		—
0404 90 99 130		1,1596
0404 90 99 150		1,2815
0404 90 99 930		0,6107
0404 90 99 950		0,8741
0404 90 99 990		0,9957
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		124,76
0405 00 10 300		156,95
0405 00 10 500		160,98
0405 00 10 700	056	198,00 (*)
	...	165,00
0405 00 90 100		165,00
0405 00 90 900		213,00
0406 10 10 000		—
0406 10 90 000		—
0406 20 90 100		—
0406 20 90 913	028	—
	032	—
	400	87,74
	404	—
	...	84,94
0406 20 90 915	028	—
	032	—
	400	116,99
	404	—
	...	113,25
0406 20 90 917	028	—
	032	—
	400	124,30
	404	—
	...	120,33
0406 20 90 919	028	—
	032	—
	400	138,92
	404	—
	...	134,49
0406 20 90 990		—
0406 30 10 100		—
0406 30 10 150	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 200	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	***	48,68
0406 30 10 250	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	***	48,68
0406 30 10 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	***	71,42
0406 30 10 350	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	***	48,68
0406 30 10 400	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	***	71,42
0406 30 10 450	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	***	103,95
0406 30 10 500		—
0406 30 10 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	***	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 600	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42
0406 30 10 650	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 750	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 800	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 900		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83
0406 30 31 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 710	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 730	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 910	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 100		—
0406 30 39 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68
0406 30 39 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 90 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 40 00 100		—
0406 40 00 900	028	—
	032	—
	038	—
	400	120,00
	404	—
	...	126,51
0406 90 13 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 15 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
0406 90 15 900	...	159,34
		—

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 17 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	...	159,34
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	732	139,68
	...	151,68
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 31 111		—
0406 90 31 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 31 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 951	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—
0406 90 35 190	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 61 000	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	190,00
	404	140,00
	...	185,00
0406 90 63 100	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
	...	212,12
0406 90 63 900	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 990		—
0406 90 71 100		—
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 71 950	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 71 970	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 71 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 71 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 71 999		—
0406 90 73 100		—
0406 90 73 900	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
	...	151,00
0406 90 75 100		—
0406 90 75 900	028	—
	032	—
	036	—
	400	65,00
	404	—
	...	125,96
0406 90 77 100	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	58,77
	404	—
	...	110,79

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 77 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 77 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	75,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 79 100		—
0406 90 79 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 81 100		—
0406 90 81 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 83 100		—
0406 90 83 910		—
0406 90 83 950	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 83 990	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 85 100		—
0406 90 85 910	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 85 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	***	130,00
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	***	135,35
0406 90 85 999		—
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	***	89,49
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	***	98,13
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	***	110,79
0406 90 89 910		—
0406 90 89 951	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	***	151,00
0406 90 89 959	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	***	130,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 971	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	***	135,35
0406 90 89 972	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	***	47,97
0406 90 89 979	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	***	135,35
0406 90 89 990		—
0406 90 91 100		—
0406 90 91 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	21,46
	404	—
	***	21,06
0406 90 91 510	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	37,62
	404	—
	***	35,97
0406 90 91 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	45,81
	404	—
	***	43,62
0406 90 91 900		—
0406 90 93 000		—
0406 90 97 000		—
0406 90 99 000		—
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		1,50
2309 10 15 300		2,00
2309 10 15 400		2,50
2309 10 15 500		3,00
2309 10 15 700		3,50

*(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)*

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		1,50
2309 10 19 300		2,00
2309 10 19 400		2,50
2309 10 19 500		3,00
2309 10 19 600		3,50
2309 10 19 700		3,75
2309 10 19 800		4,00
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		21,00
2309 10 70 200		28,00
2309 10 70 300		35,00
2309 10 70 500		42,00
2309 10 70 600		49,00
2309 10 70 700		56,00
2309 10 70 800		61,60
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		1,50
2309 90 35 300		2,00
2309 90 35 400		2,50
2309 90 35 500		3,00
2309 90 35 700		3,50
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		1,50
2309 90 39 300		2,00
2309 90 39 400		2,50
2309 90 39 500		3,00
2309 90 39 600		3,50
2309 90 39 700		3,75
2309 90 39 800		4,00
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		21,00
2309 90 70 200		28,00
2309 90 70 300		35,00
2309 90 70 500		42,00
2309 90 70 600		49,00
2309 90 70 700		56,00
2309 90 70 800		61,60
2309 90 70 900		—

(\*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 91/91 della Commissione (GU n. 11 del 16. 1. 1991, pag. 5).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da \*\*\*.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(\*\*) Tale importo non si applica al burro esportato conformemente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3775/90 della Commissione (GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 2), al quale si applica la restituzione fissata per le altre destinazioni.

---

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1619/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 giugno 1991**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1533/91 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 772/91 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1572/91 <sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 772/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione <sup>(9)</sup> sono fissati negli allegati.

2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la colza, il ravizzone e il girasole in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1991/1992 sarà confermato o sostituito a decorrere al 14 giugno 1991 per tener conto dei prezzi delle misure connesse per la campagna di commercializzazione 1991/1992 e delle conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 145 del 10. 6. 1991, pag. 40.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 62.

<sup>(8)</sup> GU n. L 146 dell'11. 6. 1991, pag. 18.

<sup>(9)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 (1)	2° term. 8 (1)	3° term. 9 (1)	4° term. 10 (1)	5° term. 11 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,677
— Portogallo	23,925	14,470	14,470	14,470	14,470	14,647
— altri Stati membri	16,955	7,500	7,500	7,500	7,500	7,677
2. Aiuti finali						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	39,92	17,66	17,66	17,66	17,66	18,07
— Paesi Bassi (Fl)	44,97	19,89	19,89	19,89	19,89	20,36
— UEBL (FB/Flux)	823,27	364,17	364,17	364,17	364,17	372,77
— Francia (FF)	133,87	59,22	59,22	59,22	59,22	60,61
— Danimarca (Dkr)	152,25	67,35	67,35	67,35	67,35	68,94
— Irlanda (£ Irl)	14,900	6,591	6,591	6,591	6,591	6,746
— Regno Unito (£)	12,892	5,446	5,446	5,446	5,446	5,583
— Italia (Lit)	29 865	13 211	13 211	13 211	13 211	13 444
— Grecia (Dra)	3 163,17	896,72	850,77	806,83	806,83	703,31
— Spagna (Pta)	0,00	1 302,66	1 302,66	1 302,01	1 302,01	1 313,95
— Portogallo (Esc)	5 043,37	3 082,65	3 082,65	3 076,53	3 076,53	3 083,48

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7 (1)	2° term. 8 (1)	3° term. 9 (1)	4° term. 10 (1)	5° term. 11 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,177
— Portogallo	26,425	16,970	16,970	16,970	16,970	17,147
— altri Stati membri	19,455	10,000	10,000	10,000	10,000	10,177
2. Aiuti finali :						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	45,80	23,54	23,54	23,54	23,54	23,96
— Paesi Bassi (Fl)	51,61	26,53	26,53	26,53	26,53	27,00
— UEBL (FB/Flux)	944,66	485,56	485,56	485,56	485,56	494,16
— Francia (FF)	153,61	78,96	78,96	78,96	78,96	80,35
— Danimarca (Dkr)	174,70	89,80	89,80	89,80	89,80	91,39
— Irlanda (£ Irl)	17,097	8,788	8,788	8,788	8,788	8,943
— Regno Unito (£)	14,841	7,395	7,395	7,395	7,395	7,532
— Italia (Lit)	34 269	17 615	17 615	17 615	17 615	17 847
— Grecia (Dra)	3 720,43	1 453,99	1 408,03	1 364,09	1 364,09	1 260,58
— Spagna (Pta)	0,00	1 684,90	1 684,90	1 684,25	1 684,25	1 696,19
— Portogallo (Esc)	5 565,06	3 604,34	3 604,34	3 598,22	3 598,22	3 605,17

(1) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva della fissazione dei prezzi delle misure connesse, nonché dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente, in particolare :

- alle proposte della Commissione relative alla campagna 1991/1992 in merito ai prezzi indicativi, alle maggiorazioni mensili, alle riduzioni per i semi di colza e di ravizzone di qualità diversa dalla « 00 », e al regime applicabile ai semi di colza e di ravizzone raccolti in Spagna ;
- all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti nonché ai tassi di conversione agricoli applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8 (1)	3° term. 9 (1)	4° term. 10 (1)
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>					
— Spagna	27,747	27,329	20,598	20,598	20,538
— Portogallo	36,731	36,320	27,753	27,753	27,694
— altri Stati membri	24,491	24,080	15,513	15,513	15,454
<b>2. Aiuti finali</b>					
<b>a) Semi raccolti e trasformati in (2):</b>					
— R. f. di Germania (DM)	57,66	56,69	36,52	36,52	36,38
— Paesi Bassi (Fl)	64,96	63,87	41,15	41,15	40,99
— UEBL (FB/Flux)	1 189,19	1 169,24	753,25	753,25	750,39
— Francia (FF)	193,37	190,13	122,48	122,48	122,02
— Danimarca (Dkr)	219,93	216,24	139,31	139,31	138,78
— Irlanda (£ Irl)	21,522	21,161	13,632	13,632	13,581
— Regno Unito (£)	18,771	18,443	11,672	11,672	11,625
— Italia (Lit)	43 140	42 416	27 325	27 325	27 221
— Grecia (Dra)	4 850,55	4 730,59	2 594,32	2 548,10	2 532,62
— Portogallo (Esc)	7 712,96	7 628,43	5 855,85	5 849,59	5 837,44
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:</b>					
— in Spagna (Pta)	4 367,41	4 306,39	3 311,98	3 311,29	3 302,53
— in un altro Stato membro (Pta)	4 432,09	4 372,18	3 389,97	3 389,30	3 380,70

(1) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva della fissazione dei prezzi delle misure connesse, nonché dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente, in particolare:

- alle proposte della Commissione relative alla campagna 1991/1992 in merito ai prezzi indicativi, alle maggiorazioni mensili, alle riduzioni per i semi di colza e di ravizzone di qualità diversa dalla «00», e al regime applicabile ai semi di colza e di ravizzone raccolti in Spagna;
- all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti nonché dei tassi di conversione agricoli applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.

(2) Per i semi raccolti negli Stati membri esclusa la Spagna e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0186140.

## ALLEGATO IV

## Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11
DM	2,058600	2,056870	2,055390	2,054130	2,054130	2,050530
Fl	2,318460	2,316990	2,315430	2,314000	2,314000	2,310370
FB/Flux	42,365900	42,330500	42,301200	42,275199	42,275199	42,200900
FF	6,969990	6,968520	6,966200	6,963870	6,963870	6,956120
Dkr	7,911400	7,907560	7,904000	7,900920	7,900920	7,894990
£Irl	0,769027	0,769582	0,769838	0,770233	0,770233	0,771265
£	0,696506	0,697365	0,698068	0,698609	0,698609	0,699727
Lit	1 527,07	1 528,69	1 530,46	1 532,05	1 532,05	1 537,83
Dra	225,10000	227,01800	229,14100	231,17100	231,17100	237,63800
Esc	179,99300	180,39100	180,75500	181,14500	181,14500	182,38300
Pta	127,18200	127,40600	127,62600	127,84300	127,84300	128,43400

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1620/91 DELLA COMMISSIONE**

del 13 giugno 1991

**che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 000	—	—
1006 20 13 000	01	186,95
1006 20 15 000	01	186,95
1006 20 17 000	—	—
1006 20 92 000	—	—
1006 20 94 000	01	186,95
1006 20 96 000	01	186,95
1006 20 98 000	—	—
1006 30 21 000	—	—
1006 30 23 000	01	186,95
1006 30 25 000	01	186,95
1006 30 27 000	—	—
1006 30 42 000	—	—
1006 30 44 000	01	186,95
1006 30 46 000	01	186,95
1006 30 48 000	—	—
1006 30 61 100	01	233,69
	05	239,69
	06	244,69
	09	239,69
	12	244,69
	13	233,69
1006 30 61 900	—	—
1006 30 63 100	01	233,69
	05	239,69
	06	244,69
	09	239,69
	12	244,69
	13	233,69
1006 30 63 900	01	233,69
	13	233,69
1006 30 65 100	01	233,69
	05	239,69
	06	244,69
	09	239,69
	12	244,69
	13	233,69
1006 30 65 900	01	233,69
	13	233,69
1006 30 67 100	—	—
1006 30 67 900	—	—

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
1006 30 92 100	01	233,69
	05	239,69
	06	244,69
	09	239,69
	12	244,69
	13	233,69
	1006 30 92 900	01
15		176
13		233,69
1006 30 94 100	01	233,69
	05	239,69
	06	244,69
	09	239,69
	12	244,69
	13	233,69
1006 30 94 900	01	233,69
	15	168
	13	233,69
1006 30 96 100	01	233,69
	05	239,69
	06	244,69
	09	239,69
	12	244,69
	13	233,69
1006 30 96 900	01	233,69
	15	168
	13	233,69
1006 30 98 100	—	—
1006 30 98 900	—	—
1006 40 00 000	—	—

(\*) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 03 la zona I,
- 04 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della zona I,
- 05 le zone I, II, III e VI,
- 06 le zone IV a), IV b), V a), VII c) e VIII a esclusione del Suriname, della Guiana e del Madagascar,
- 07 Bulgaria e Romania,
- 08 la zona VI,
- 09 le isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 10 la zona V a),
- 11 la zona VII c),
- 12 il Canada,
- 13 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1),
- 14 la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar,
- 15 la zona I, la zona II, la zona III, la zona IV, la zona V, la zona VI e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1621/91 DELLA COMMISSIONE**

del 13 giugno 1991

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71<sup>(5)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(7)</sup>;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU n. L 355 del 18. 12. 1990, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04	25,00
	06	30,00
	02	20,00
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	25,00
	05	24,00
	06	30,00
	07	89,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	25,00
	05	24,00
	02	20,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 90 000	04	25,00
	06	30,00
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	— /	—
1005 90 00 000	03	65,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	119,00
1101 00 00 130	01	105,00
1101 00 00 150	01	97,00
1101 00 00 170	01	90,00
1101 00 00 180	01	80,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 600	01	119,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	150,00
1103 11 10 200	01	150,00
1103 11 10 500	01	0
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 100	01	119,00
1103 11 90 900	—	—

(<sup>1</sup>) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Unione Sovietica,
- 07 Corea.

---

*NB* : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).